

REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
DELEGAZIONE DI REGGIO EMILIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2025/2026, del Campionato della Categoria GIOVANISSIMI UNDER 15 Provinciale della Delegazione di Reggio Emilia.

Art. 2 - Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Giovanissimi Under 15

1. Possono partecipare al Campionato i calciatori nati nel 2011 e nel 2012.

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività i calciatori nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente a un **numero massimo di 5 calciatori**, salvo deroghe da parte degli Organismi preposti.

Non possono partecipare i nati nel 2014, nemmeno dopo il compimento del 12° anno di età.

Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Giovanissimi U15 Provinciali

Campionato	Fascia di età	Ulteriori possibilità di partecipazione
Giovanissimi – Under 15	2011-2012	Massimo 5 calciatori nati nel 2013 dopo il compimento del 12° anno di età (NO 2014)

Art. 3 - Articolazione Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale - Delegazione di Reggio Emilia

Il Campionato è organizzato e gestito dalla Delegazione di Reggio Emilia.

L'organico del Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 è di 19 squadre suddivise in due gironi, uno da 9 squadre e uno da 10 squadre.

Il Campionato si svilupperà con gare di andata e ritorno e 2 tempi di gioco da 35' cadauno.

Art. 4 - Fasi Finali del Campionato Giovanissimi Under 15

1. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato Provinciale Under 15 per la compilazione delle classifiche di ciascun girone si procede, **senza la disputa di ulteriori gare**, attraverso la compilazione di una *graduatoria (c.d. classifica avulsa)* fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero girone;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero girone;
- e) del sorteggio a cura della Delegazione di Reggio Emilia.

2. Le prime tre squadre classificate di ogni girone saranno ammesse al girone finale composto da n. 6 squadre, che si articolerà con gare di sola andata.

3. La squadra vincente del girone finale conquisterà il Titolo di "Campione Provinciale Giovanissimi Under 15" per la Provincia di Reggio Emilia e sarà ammessa a partecipare al campionato UNDER 16 REGIONALE 2026/2027, salvo eventuali preclusioni e/o esclusioni previste dal S.G.S. e/o dal C.R.E.R.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della fase finale si applicheranno le norme di cui all'art. 51 NOIF.

Pertanto per stabilire le posizioni dalla 2^a alla 6^a si procederà senza la disputa di ulteriori gare attraverso la compilazione della classifica avulsa tra le squadre interessate sulla base dei criteri indicati al comma 1 del presente art. 4.

In caso invece di parità di punteggio al primo posto del girone finale, in caso di parità tra due squadre sarà disputato uno spareggio in campo neutro con due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno in caso di parità al termine dei tempi regolamentari ed eventuali tiri di rigore nel caso persista la parità al termine dei tempi supplementari.

In caso invece di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto del girone finale si disputerà una gara di spareggio secondo le modalità sopra indicate tra le due squadre – tra quelle interessate giunte a pari punti – meglio classificate sulla base della classifica avulsa stilata secondo i criteri di cui al comma 1 del presente art. 4.

Al termine del girone finale, le società classificate al 2^a e 3^a posto (n. 2 società totali) parteciperanno alla fase di qualificazione al campionato UNDER 16 REGIONALE 2026/2027, che sarà organizzata dal C.R.E.R. indicativamente nei mesi di maggio e giugno 2026, salvo che al termine del campionato non sussistano già eventuali esclusioni e/o preclusioni previste dal C.R.E.R. e/o dal S.G.S.

Nel caso in cui una o entrambe le società siano escluse e/o precluse per la fase di qualificazione subentreranno, nell'ordine, sempre che non sussistano ulteriori esclusioni e/o preclusioni, la quarta, la quinta e/o la sesta classificata della fase finale.

Eventuali ulteriori sostituzioni di squadre escluse e/o precluse per la fase di qualificazione avverranno sulla base dei seguenti criteri, facendo riferimento alla fase a gironi:

- posizione di classifica;
- quoziente punti/gare,
- quoziente differenza reti/gare,
- quoziente reti segnate/gare,
- sorteggio.

Art. 5 - Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette (7) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni al numero di interruzioni della partita previste per l'effettuazione delle sostituzioni stesse.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- a - nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di nove (9) calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- b - soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette (7) sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Art. 6 - Giustizia Sportiva Fasi Finali

Limitatamente alle Fasi Finali, trattandosi di gare Play-Off, si applica l'art. 19 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva:

- le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato che non abbiano prodotto una squalifica non hanno efficacia;
- la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari...omissis... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di Play-Off o Play-Out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio – promozione previste dall'art. 49 lett. c) punto 1), 24 sesto capoverso NOIF o, nelle altre ipotesi, nel Campionato successivo, ai sensi dell'art. 21 comma 6.

Art. 7 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente "Regolamento" si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., del CU 1 SGS 2025/2026, del CU CRER 1 2025/2026 e C.U. successivi.

Art. 8 - Norme Generali

Il presente Regolamento potrà essere modificato nel corso della Stagione Sportiva a discrezione e insindacabile giudizio della Delegazione di Reggio Emilia con apposito documento che verrà pubblicato nei Comunicati Ufficiali.